

VERBALE COMMISSIONE BANDI n. 6 del 15/12/2016

Ore 17,30: la Commissione si riunisce presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Risultano presenti oltre al coordinatore gli ingg. S. Felice, L. Bari.

Dalla precedente riunione non sono pervenute segnalazioni di anomalie su bandi.

Dalla precedente riunione si segnalano:

Pubblicata in G.U. n. 273 del 22 novembre 2016 la **delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016:**

Linee Guida n. 3: Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31, comma 5, del Codice)

Pubblicata in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016 la delibera **ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016:**

Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici concessioni (art. 36, comma 7, del Codice)

Pubblicata in G.U. n. 283 del 3 dicembre 2016 la **delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre**

2016 Linee Guida n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (attuazione dell'**art. 78 del Codice dei contratti**).

Quindi riassumendo (e ricordando che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha optato per un sistema diversificato e più flessibile basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi) si ha:

- atti adottati con decreto ministeriale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: AL MOMENTO NESSUNA NOTIZIA IN MERITO – “Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono obbligati a osservare il precetto normativo, senza che alle stesse sia attribuito il potere di disattenderne il contenuto. La violazione dei decreti comporta l'illegittimità del provvedimento attuativo.” (*Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016 - NUMERO AFFARE 01273/2016*)
- atti adottati con delibera dell'ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare attraverso le “linee guida”: EMANATE IN PARTE – “La natura vincolante delle linee guida non lascia poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a darvi concreta attuazione. È bene puntualizzare che la “vincolatività” dei provvedimenti in esame non esaurisce sempre la “discrezionalità” esecutiva delle amministrazioni. Occorre, infatti, valutare di volta in volta la natura del precetto per stabilire se esso sia compatibile con un ulteriore svolgimento da parte delle singole stazioni appaltanti di proprie attività valutative e decisionali. La particolare natura delle linee guida in esame comporta che, in mancanza di un intervento caducatorio (da parte della stessa Autorità, in via di autotutela, o in sede giurisdizionale), le stesse devono essere osservate, a pena di illegittimità degli atti consequenziali.” (*Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016 - NUMERO AFFARE 01273/2016*)
- atti adottati con delibera dell'ANAC a carattere non vincolante, anche con lo strumento delle “linee guida”: EMANATE IN PARTE - “In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, questa Commissione speciale rileva che, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Ferma la imprescindibile valutazione del caso concreto, l'amministrazione potrà non osservare le linee guida – anche se esse dovessero apparire “prescrittive”, magari perché riproducono una disposizione del precedente regolamento

attuativo – se, come in molti casi previsto da queste ultime, la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC, ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzia eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa. Al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari.”

(Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 6 luglio 2016 - NUMERO AFFARE 01273/2016)

Attualmente molte parti del vecchio codice (DPR 207/2010) risultano ancora transitoriamente in vigore.

Alle ore 18,30 si chiude la riunione.